

COMUNE DI ALFIANELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

Titolo . III – CAPO X

Approvato con delibera di C.C. n.19 del 26/04/2004

Modificato con delibera C.C. n.16 del 18/04/2007

Requisiti specifici degli edifici rurali (case rurali, pertinenze e stalle).

3.10.1 Definizioni e norme generali.

Per edifici rurali si intendono le costruzioni destinate ad abitazione dei conduttori agricoli nonché quelle per il normale funzionamento dell'azienda agricola e i necessari servizi a quest'ultima inerenti e comunque come previste e definite dall'art. 2 delle L.R. 93/80.

3.10.2 Norme generali comuni

Fermo restando quanto specificato ai successivi articoli, nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale, fatte salve diverse prescrizioni dei regolamenti comunali per alcune tipologie di attività agricola che non determinino problemi igienico sanitari.

Le costruzioni destinate ad abitazione, attività agrituristica, ricoveri per il bestiame e trasformazione dei prodotti agricoli devono essere dotati di acqua dichiarata potabile.

Nei casi in cui non sia disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico dovrà essere assicurato da sorgente o pozzo privati, la cui acqua andrà sottoposta a cura del proprietario a controllo con la periodicità stabilita dalla Azienda Sanitaria Locale.

I pozzi e le sorgenti private dovranno essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.

Gli scarichi delle acque meteoriche, delle acque nere nonché gli scarichi di eventuali processi di lavorazione annessi all'azienda agricola dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia.

L'utilizzo dei reflui zootecnici a scopo agronomico potrà essere consentito soltanto se conforme alla normativa vigente (L.R 37/93, suo regolamento attuativo e successive modifiche e integrazioni)

Ai sensi dell'art 21 e dell'art. 23 del Decreto legislativo del Governo n.22 del 05.02.97, i Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti e ne organizzano la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità. In virtù di ciò gli immondezzai non sono consentiti neanche presso le abitazioni rurali sparse, che dovranno essere incluse nell'area comunale servita dal sistema di raccolta dei rifiuti pubblico.

3.10.3 Norme e caratteristiche generali delle costruzioni destinate ad abitazione

La costruzione, la variazione di destinazione d'uso, la ristrutturazione e l'adeguamento sono soggetti ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento che li concede sentito il parere del competente Distretto Socio Sanitario.

Gli spazi delle abitazioni anche esistenti, e qualora esistano problemi igienico sanitari non devono comunicare con le stalle e altri ricoveri per animali. E non devono avere aperture fenestrate sulla stessa facciata a distanza inferiore a m.3 misurati in linea orizzontale.

Non è consentito destinare a spazi di abitazione i locali soprastanti i ricoveri per animali. Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel R.L.I.

I luoghi di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben areati, difesi dalla pioggia con aperture di areazione dotate di sistemi di protezione per la difesa da roditori ed insetti (reticelle).

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri pesticidi. (DPR 233/88).

I cortili e le aie annessi alle case rurali, devono essere sistemati in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

3.10.4 Norme e caratteristiche generali dei ricoveri per animali e per le strutture di servizio connesse all'attività agricola.

La costruzione, la variazione di destinazione d'uso, l'ampliamento, la ricostruzione la ristrutturazione e l'adeguamento, il restauro e il risanamento conservativo sono soggetti ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento che li concede sentiti i pareri, espressi anche congiuntamente, del Distretto Socio Sanitario e del Distretto Veterinario di riferimento che si dovrà esprimere sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali e del benessere delle specie allevate.

A) ricoveri per animali

Fermi restando i requisiti specifici fissati dal regolamento di polizia veterinaria, in relazione alle esigenze e al tipo di allevamento praticato, e al rispetto, per i casi previsti, della normativa in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i ricoveri per gli animali, ivi compresi quelli a carattere familiare, oltre al rispetto di quanto previsto ai punti 3.10.2 e 3.10.3, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile e devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, nonché provvisti di adeguate protezioni contro insetti e roditori.

Per i soli locali destinati alla stabulazione in presenza di aperture fenestrate apribili il rapporto aerante ed illuminante minimo da garantire è pari ad 1/12 della superficie in pianta del locale, salvo altre indicazioni fornite dal Servizio di Medicina Veterinaria .

Le strutture di ricovero di bestiame devono essere dotate di idonei sistemi di raccolta, maturazione, stoccaggio, trasporto e smaltimento di liquami e letame nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali specificate negli allegati 1 e 2, parte integrante della presente proposta.

Le acque meteoriche (escluse quelle normate dalla L.R. 37/93) devono essere separate dal circuito dei liquami ed allontanate nel rispetto delle norme vigenti.

La distanza dei recinti all'aperto dalla porzione abitativa deve rispettare i limiti minimi stabiliti nei successivi artt.3.10.5.- 3.10.6., ad eccezione del pascolo brado, dell'alpeggio e delle situazioni temporanee, con permanenze non superiori a 15 giorni ed a condizione che non rechino inconvenienti igienico sanitari. I recinti all'aperto, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Le stalle per bovini ed equini adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art.233 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

Per quanto riguarda l'allevamento di animali destinati alla produzione di latte (vacche, pecore, capre e bufale), i locali utilizzati, la mungitura e il magazzinaggio latte, poiché luoghi di lavoro, devono essere conformi a quanto stabilito nell'allegato A del DPR n.54 del 14.01.97, con le seguenti integrazioni:

- la ventilazione e la illuminazione dei locali di nuova realizzazione dove si effettua la mungitura o il latte viene manipolato sono giudicabili adeguate in presenza di aperture fenestrate di dimensioni non inferiori ad 1/8 complessivo della superficie in pianta del locale;

- il rivestimento delle pareti dei locali nei quali il latte viene fatto sostare, viene manipolato e/o refrigerato, deve essere realizzato con materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza minima di 2 metri;
- per gli addetti devono essere realizzati servizi igienici appositi aventi i requisiti previsti dal DPR 327/80;

deve essere realizzato uno spogliatoio per gli addetti, adiacente alla sala mungitura, completo di lavabo e doccia, avente le stesse caratteristiche previste dal DPR 303/56.

In presenza di approvvigionamenti idropotabili privati e non di pubblico interesse, la realizzazione di stalle che non abbiano stoccaggio sottogrigliato e subordinata al vincolo imposto dalla estensione dell'area di tutela assoluta del punto di captazione, così come definita dal D.Lgs. n.152 del 11/05/1999, pari ad almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione.

B) strutture di servizio connesse all'attività.

1) locali per lavorazioni e depositi:

i locali dell'edificio rurale adibiti a manipolazioni di prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola o ad operazioni ad essa connesse, devono assicurare i requisiti igienici previsti per le specifiche attività che vi si svolgono.

Qualora dette attività comportino una modificazione negativa dell'aria confinata, i locali in cui si svolgono dovranno essere convenientemente separati dai locali di abitazione prevedendone, se necessario, la ubicazione in un corpo di fabbrica separato.

I luoghi di deposito e di conservazione dei prodotti derivanti dall'attività agricola e zootecnica devono essere asciutti, ben areati, difesi dalla pioggia, avere pavimenti realizzati con materiali facilmente lavabili e disinfettabili; devono essere dotati di sistemi di protezione e difesa dalla penetrazione di roditori ed insetti.

In tali ambienti è vietato conservare anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri pesticidi.

2) Silos per lo stoccaggio di tranciate di mais o altro vegetale fermentante:

I depositi di sostanze che possono emanare odori molesti (mangimi, insilati ecc.) devono essere ubicati a non meno di 50 metri dalle case sparse altrui e a non meno di 20 metri dall'abitazione del conduttore del fondo, fatte salve le situazioni esistenti ed a condizione che non si concretizzino situazioni di pregiudizio igienico sanitario.

I silos devono essere dotati di platea realizzata in materiale impermeabile con pozzetto a tenuta per la raccolta del colaticcio prodotto dalla fermentazione. Il colaticcio dovrà essere inviato ad uno stoccaggio idoneo, che potrà essere lo stesso previsto per lo stoccaggio dei liquami zootecnici, opportunamente aumentato di volume, e dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa vigente.

I silos, in relazione al tipo di materiale stoccato, devono essere provvisti di mezzi ed impianti per la prevenzione incendi, per la protezione contro le scariche atmosferiche e devono garantire la sicurezza nel loro utilizzo, in osservanza delle norme antinfortunistiche. Deve essere altresì posta la possibilità dell'esecuzione di efficaci interventi antiparassitari programmati o di emergenza.

3) Concimaie, vasche e lagune per la raccolta delle deiezioni animali:

Fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi le distanze minime stabilite per la realizzazione di nuovi stoccaggi delle deiezioni animali o di ampliamenti e ristrutturazioni degli esistenti, dal limite esterno delle zone edificate e/o di espansione dei comuni a destinazione residenziale, commerciale e ad attività terziaria, nonché dalle case sparse altrui sono le stesse previste per le stalle (punto 3.10.5 della presente per i limiti da rispettare).

Le distanze dai corsi d'acqua superficiali significativi, così come definiti nell'allegato 1.1.1 del D.Lgs. n. 152 del 11/05/99 che per motivi naturali non hanno avuto portata uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio, non potranno essere

inferiori ai 10 metri previsti dalla Legge 36/94. Le distanze dai punti di captazione di acqua potabile dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Per le strutture produttive esistenti, nel caso sia necessaria la realizzazione di concimaie o vasche liquami per adeguare gli stoccaggi, e sia comprovata l'impossibilità di rispettare le distanze di cui sopra, è ammessa una deroga alle stesse con la sola eccezione delle distanze dalle abitazioni di terzi che debbono comunque essere rispettate con l'obbligo di adozione di sistemi di abbattimento delle molestie.

La deroga verrà concessa dal Comune attraverso i propri organi interni.

Fatto salvo quanto sopra precisato, per gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori a quelle sopradette, è ammessa la sola manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche di stoccaggio senza variazione del numero dei capi e della specie allevata con l'obbligo di adozione di sistemi di abbattimento delle molestie

Le concimaie, le vasche, ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami provenienti dalla attività zootecnica devono essere realizzati con materiale impermeabile,

Le vasche parzialmente o totalmente interrato saranno consentite in cemento armato, o comunque in materiale impermeabile, con una distanza tra il fondo e il massimo livello di escursione della falda acquifera non inferiore a m. 1,50 risultante dalla lettura piezometrica della falda.

Nel caso la realizzazione delle vasche interrato, anche soltanto parzialmente, rappresentasse un rischio di inquinamento per la falda acquifera, sarà ammessa la sola realizzazione di vasche fuori terra in cemento armato o comunque in altro materiale impermeabile.

Per il recapito finale del materiale stoccato dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di allontanamento dei reflui zootecnici.

Per i nuovi centri aziendali, posti in essere dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture e i sistemi di stoccaggio di cui al comma precedente, non possono essere realizzati in area di rispetto delle fonti di approvvigionamento, pubbliche o private di interesse pubblico, di acque destinate a scopo potabile, di acque utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto con prodotti alimentari destinati al consumo umano. Le aree di rispetto e le fonti di approvvigionamento private di interesse pubblico sono definite dal DPR 236/88, dall' art. 6 della DGR n.6 prot. 17149 del 01.08.96, dal D.vo 152/99 e dall'art. 9 del regolamento attuativo della L.R. 37/93.

Le nuove strutture di stoccaggio dei reflui dovranno comunque rispettare una distanza minima di 50 metri dai punti di captazione idropotabile privati.

Le distanze minime possono essere aumentate su parere dell' Autorità competente per particolari condizioni locali di vulnerabilità della falda accertate.

Non è consentita la realizzazione e l'attivazione di nuovi punti di captazione di acque ad uso potabile la cui area di rispetto venga ad interessare strutture e sistemi di stoccaggio già esistenti.

Le caratteristiche delle strutture per lo stoccaggio dei reflui sono riportate nell'allegato 2 della presente proposta di modifica.

4) Abbeveratoi, vasche per il lavaggio:

eventuali abbeveratoi e vasche per il lavaggio in genere devono essere dotati di condotti di scarico con recapito conforme alla normativa vigente; devono in ogni caso essere evitati impaludamenti o ristagni delle acque.

3.10.5 Allevamenti di animali: distanze.

La costruzione di stalle per il ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura destinata all'allevamento a scopo produttivo di animali, è consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento urbanistico comunale (zone agricole), così come stabilito dalla L.R. n.93 del 07.06.1980.

Variazioni di PRG con nuove destinazioni residenziale, commerciale o attività terziaria, dovranno tenere conto delle attività agricole esistenti, anche se ricadenti in comuni confinanti, garantendo il rispetto delle distanze minime che di seguito vengono specificate secondo il principio della reciprocità inteso come rispetto da ogni parte dei medesimi vincoli di distanza e di inedificabilità.

Le stesse distanze costituiscono un vincolo per la costruzione successiva di edifici o per il cambiamento di destinazione d'uso degli esistenti.

“Per gli allevamenti suinicoli sono consentiti riconversioni, ampliamenti degli allevamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti a condizione che gli stessi dispongano del necessario terreno per lo spandimento detenuto a titolo di proprietà e o condotti in affitto o in contratto d'uso per un periodo di norma di almeno 5 anni.

Di tali terreni, quelli in proprietà e/o condotti in affitto con contratti registrati di almeno 5 anni, dovranno coprire almeno il 60% della S.A.U. necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione allo spandimento e questo 60% deve essere collocato nel territorio comunale”.

| Allevamenti nuovi | Distanze minime | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | da zone edificabili di PRG(*) | Da case isolate abitate da terzi |
| ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE (così come definito dal R.A. della LR 37/93, art 1.4, modificato dalla DGR n.6 /98) comprensivi anche delle strutture annesse | 50 m. | 50 m. |
| BOVINI - EQUINI (tranne vitelli a carne bianca) numero max 100 capi e comunque con peso vivo max allevabile 900 qł | 200 m. | 50 m. |
| OVINI – CAPRINI Numero max 125 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 qł | 200 m. | 50 m. |
| SUINI – VITELLI A CARNE BIANCA numero max 35 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 qł | 200 m. | 50 m. |
| CONIGLI Numero max allevabile 1250 capi e comunque con un peso Vivo max allevabile di 100 qł | 200 m. | 50 m. |
| POLLI - GALLINE OVAIOLE - TACCHINI - ANATRE – FARAONE – STRUZZI Numero max 1250 capi e comunque con un peso vivo max | 200 m. | 50 m. |

Allevabile di 100 ql

| | | |
|--|---------|--------|
| ALLEVAMENTI CANI E PENSIONI | 200 m. | 50 m. |
| SUINI (Con un numero di animali e comunque con un peso vivo superiore ai limiti soprascriptificati) | 1200 m. | 100 m. |
| BOVINI - OVINI - EQUINI – CAPRINI - SUINI - CONIGLI – GALLINE OVAIOLE – TACCHINI - ANATRE - FARAONE – STRUZZI Con un numero di animali e comunque con un peso vivo superiore ai limiti soprascriptificati | 500 m. | 100 m. |
| ANIMALI DA PELLICCIA | 500 m. | 100 m. |

(*)zone a destinazione residenziale, commerciale ed attività terziaria.

Le abitazioni degli addetti alla azienda debbono essere ubicate ad una distanza non inferiore a metri 20 dagli impianti di allevamento.

Nelle zone montane e limitatamente agli allevamenti di bovini da latte le distanze minime degli insediamenti produttivi dalle zone edificabili di PRG e dalle abitazioni di terzi possono percentualmente essere ridotte secondo il seguente prospetto:

| Numero capi allevati | Riduzione percentuale delle distanze minime |
|----------------------|---|
| 3 - 20 | 50% |
| 21 - 40 | 40% |
| 41 - 70 | 30% |
| 71 - 100 | 20% |
| oltre i 100 | 0% |

Il Consiglio comunale ha comunque facoltà di stabilire diverse distanze da zone edificabili di P.R.G., in rapporto alla adozione di idonei e certificati sistemi di tutela sanitaria ed ambientale e, comunque, con distanze non inferiori a mt. 300 da valutarsi in rapporto alle esigenze locali.

Allevamenti esistenti

Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi allevamenti, sono ammesse interventi edilizi, purchè tali opere non comportino una diminuzione delle distanze già in essere dalle tipologie di fabbricato sopra indicate.

Eventuali incrementi del peso vivo allevato in tali aziende possono essere concessi nei limiti delle norme concernenti il benessere animale della specie allevata e fatte salve le norme previste dalle disposizioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

Per le aziende agricole esistenti, poste a distanze inferiori ai limiti fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture aziendali (stalle) soltanto se legate all'adeguamento alle norme sul benessere animale, per il carico di peso

vivo ed il numero di capi autorizzato dall'ultima concessione edilizia o provvedimento di analogo significato (D.I.A., comunicazione) rilasciate prima dell'emanazione del presente titolo.

In assenza dei dati sopradetti, dovrà essere presentata specifica documentazione, prevista dalle norme, che permetta di attribuire la potenzialità di allevamento della struttura in essere.

La riconversione degli allevamenti esistenti, posti a distanze inferiori a quelle fissate per i nuovi, sarà ammessa soltanto quando essa comporti una tipologia di allevamento con minore impatto ambientale e con peso vivo allevabile conforme al presente regolamento.

Non sono ammesse, salvo deroga sindacale, riconversioni per gli allevamenti ubicati a meno di 200 metri dal limite esterno di zona di PRG a destinazione residenziale, commerciale e ad attività terziarie, né se sono a distanza inferiore di quelle stabilite per i nuovi allevamenti dalle abitazioni isolate.

Miglioramenti di carattere igienico-sanitario ed ambientale per nuovi ed esistenti allevamenti.

“Sono ammessi nuovi allevamenti ed ampliamenti, ristrutturazioni, riconversioni degli allevamenti esistenti, purchè tali opere adottino miglioramenti di carattere igienico-sanitario ed ambientale rispetto alla situazione preesistente, sia in ordine alla produzione che allo smaltimento dei liquami ed alla emissione delle esalazioni.

In particolare gli impianti dovranno prevedere:

- a) messa in posa al minimo di un doppio filare di piante nella fascia di terreno di circa 20 mt. dell'intero perimetro all'esterno degli impianti in questione;***
- b) impiego costante di additivi enzimatici per contenimento esalazioni secondo le modalità di impiego di ciascun principio attivo (ceppi batterici, catturatori di ammoniaca e/o solfito di idrogeno, ecc.), e/o di altri trattamenti chimico-biologici messi a disposizione degli allevatori dal progresso tecnologico ed indicate di volta in volta dal servizio 1 dell' A.S.L. o corrispondente servizio dell'ARPA.***

Nel procedere al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative alla realizzazione di nuovi allevamenti ed ampliamenti/riconversioni/ristrutturazioni degli esistenti, ed anche in seguito, il Comune verifica la conformità dei progetti presentati alle prescrizioni ed alle condizioni nei precedenti commi”.

Per quanto riguarda la questione della reciprocità, nel caso di nuove aree edificabili a distanza inferiore da allevamenti esistenti, possibilità di deroga del Consiglio Comunale da valutare di volta in volta.

3.10.6 Ricoveri di animali per esigenze familiari in zone di PRG residenziali.

Il numero di capi allevabile, le specie e le distanze dalla propria abitazione e dalle abitazioni di terzi, nonché eventuali divieti sono definiti da ogni singolo comune.

Si individuano quali allevamenti a carattere familiare quelli aventi il seguente numero di capi:

suini fino a 2

ovini-caprini fino a 4

bovini ed equini fino a 2

avicunicoli fino ad un massimo di 20 capi adulti

e comunque per i capi suini, bovini, equini un peso complessivo non superiore a 10 ql.

Le distanze dall'abitazione di terzi degli allevamenti a carattere personale sono individuate in :

suini,ovini-caprini,bovini equini almeno 30 m.
avicunicoli almeno 15 m.

e comunque qualsiasi recinto che contenga stabilmente animali deve essere mantenuto ad una distanza minima di 15 metri dall'abitazione di terzi.

Per gli allevamenti esistenti in zone di PRG residenziali e destinati alle sole esigenze familiari, nel caso gli stessi non rispettino le distanze sopradette, ove le condizioni igieniche non siano pregiudicate, è facoltà del Sindaco valutare la possibilità di concedere deroghe.

Resta inteso che i ricoveri devono essere costruiti e mantenuti adottando ogni accorgimento atto a limitare inconvenienti igienico sanitari.

3.10.7 Procedure autorizzative.

L'attivazione di ricoveri per animali è soggetta alle procedure per il nulla osta all'esercizio ai sensi del RLI e, nel caso sia prevista la presenza di personale dipendente, alla notifica allo P.S.A.L., ai sensi dell'art.48 del DPR 303/56.

Qualora si tratti di:

- allevamenti annessi a caseifici o altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzino rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;

deve essere acquisito anche lo specifico nulla osta previsto dall'art.24 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR n.320 del 08.02.54, rilasciato dal Distretto Veterinario competente per territorio.

Gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, con più di 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg cad.), 750 posti scrofe, ai sensi del DPR del 12.04.96, dovranno essere assoggettati alla procedura di verifica di valutazione di impatto ambientale prima della loro attivazione, così come previsto dalla L.R.20 del 03.09.99.

Ai sensi della L.R. n.3, del 24.03.2003, art. comma 2, saranno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
- b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg) o
- c) 900 posti per scrofe.

3.10.8 Norma di chiusura.

Per l'esercizio della deroga sindacale indicata in via generale al punto 3.00 del R.L.I. tit. III con particolare riguardo alle realtà comunali ricadenti nell'ambito delle comunità montane deve essere richiesto parere motivato all'ASL che risponderà nei termini di legge con circostanziato parere tecnico congiunto dei distretti SSB e Veterinario competente per territorio.

Allegato 1

NORME TECNICHE GENERALI PER LO STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI ANIMALI.

LETAME

Stoccaggio su platea.

La platea impermeabilizzata deve essere fornita di un muretto di contenimento disposto su 3 lati e di altezza non inferiore a 1 metro. Dovrà essere realizzato un pozzettone di raccolta delle acque piovane e del colaticcio da collegarsi alla vasca di stoccaggio dei liquami o, in alternativa, che abbia dimensioni tali da garantire uno stoccaggio di 90 giorni sia per il colaticcio che per le acque meteoriche che piovano sulla platea (D.G.R. 34964 del 06.03.98).

Il cumulo di letame nella platea potrà superare di un metro e mezzo l'altezza del muretto di contenimento.

La capacità di stoccaggio della platea andrà calcolata in modo da garantire una permanenza del letame non inferiore a 90 giorni.

Stoccaggio in concimaia.

La concimaia deve essere fornita di un muretto su 4 lati. Il letame può essere accumulato fino ad una altezza di un metro e mezzo oltre il muretto di contenimento. Il volume della concimaia dovrà tenere conto dell'apporto delle acque piovane e del colaticcio (70 mm x mq pioggia x 3 mesi).

Stoccaggio su lettiera permanente.

E' ammesso soltanto nelle zone di riposo coperte e con costante aggiunta di paglia o altro materiale assimilabile.

Il vincolo di stoccaggio delle deiezioni su lettiera non può essere soddisfatto dalla sola lettiera permanente , ma il letame dovrà subire un periodo di maturazione, senza la presenza di animali che lo continuerebbero ad inquinare, di almeno tre settimane su platea o vasca ai fini della innocuizzazione da germi patogeni. (D.M. 19.04.99 Approvazione del Codice di buona pratica agricola, D.M. 351/94 Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini art.11.S, D.P.R. 320/54 Regolamento di Polizia veterinaria cap.XV "disinfezione", commenti agli art.li 63-64).

Il periodo minimo complessivo di maturazione del letame, prima su lettiera e poi su platea o vasca, non potrà essere inferiore a 90 giorni.

Nel caso le pratiche agronomiche dell'azienda prevedessero uno stoccaggio di maggiore durata dovrà comunque essere garantito il periodo minimo di tre settimane in platea o vasca prima dell'utilizzo del letame.

L'altezza ammissibile della lettiera dovrà rispettare le norme sul benessere animale.

La capacità minima della platea o vasca andranno calcolate sulla base del volume di lettiera prodotta nel periodo precedente il trasferimento sulle stesse del refluo.

I reflui provenienti da allevamenti su lettiera permanente diversi da quelli bovini, specificamente:

- equini su lettiera permanente;
 - suini su lettiera a base di paglia e/o similari;
 - ovaiole a terra;
 - avicoli a terra con uso di lettiera;
- debbono essere considerati ai fini dello stoccaggio "letame" che necessita di 90 gg. di maturazione prima di essere utilizzato a scopo agronomico.

LIQUAME

- Si assume in toto la delibera G.R. 34964 del 06.03.98.

Tempi di adeguamento degli stoccaggi: come da delibera G.R. n. 6/45401 dell'1/10/99.

POLLINA

Se trattasi di pollina liquida gli stoccaggi dovranno essere dimensionati almeno a 180 gg.;
Se trattasi di pollina secca palabile, con uso di lettiera, gli stoccaggi dovranno essere esterni e dimensionati per la durata di un ciclo o almeno per una capacità minima di 90 gg;
Le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione sono equiparate alla pollina secca palabile.

Se trattasi di pollina secca palabile il peso specifico per il calcolo della superficie della concimaia va assunto pari a 500 Kg/mc, valore medio della densità apparente riportato in letteratura.

In funzione del tipo di lavaggio adottato, le acque utilizzate dovranno essere calcolate in ragione di 3 litri / mq per ogni ciclo. Esse dovranno essere raccolte in vasche impermeabili coperte poste all'esterno delle strutture di allevamento. Tali acque potranno essere distribuite sui terreni solo se stoccate per un periodo non inferiore a 60 gg.;

il pozzettone per la raccolta delle acque meteoriche ricadenti nella platea di stoccaggio va dimensionato, dove necessario, per almeno 90 gg.

Nel caso la pollina prodotta dall'allevatore sia venduta a scopo agronomico a terzi o ceduta a titolo gratuito, in toto o in parte, lo stoccaggio esterno all'allevamento dovrà comunque essere previsto come se dovesse avvenirne l'utilizzo.

L'allevatore dovrà conservare le fatture emesse all'atto delle vendite relativamente al quantitativo di pollina venduta, o le dichiarazioni di cessione della medesima compilate di volta in volta.

L'acquirente presenterà un PUA registrando le fatture ricevute all'acquisto della pollina matura dall'allevatore/i, o registrando nel PUA le dichiarazioni di cessione a titolo gratuito rilasciate dal produttore.

La pollina che viene ceduta a ditte di trasformazione è da considerarsi materiale soggetto alla normativa vigente sui rifiuti.

Analogamente la pollina che a titolo gratuito venga ceduta a terzi è soggetta alle norme vigenti sui rifiuti se la stessa non è utilizzata a scopo agronomico.

Allegato 2

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO DEI REFLUI: STOCCAGGIO SOTTOGRIGLIATO IN AMBIENTE CONFINATO E FRAZIONAMENTO DEI BACINI DI STOCCAGGIO AZIENDALE.

Differenti prescrizioni sono formulate per gli allevamenti in essere al 19.03.98, data della pubblicazione della DRG n. 6/34964 del 06.03.98, ad integrazione della LR 37/93 e del suo regolamento attuativo, rispetto a quelli attivati dopo la stessa data.

A tal proposito si intende per:

- allevamento in essere prima del 19.03.98, la struttura produttiva già attiva al 19.03.98, dotata di sufficiente capacità di stoccaggio per i reflui, ai sensi della LR 37/93 e del suo Regolamento attuativo, nonché la struttura produttiva già attiva al 19.03.98, ma che necessiti di ulteriori adeguamenti alle strutture di stoccaggio per i reflui, ai sensi della normativa citata;
- allevamento posto in essere dopo il 19.03.98, la struttura produttiva costruita integralmente ex novo a partire dal 19.03.98, o attiva dopo tale data in seguito a riconversioni di preesistenti allevamenti in cui si sia operato il cambio delle specie allevate e/o l'aggiornamento delle strutture per la stabulazione degli animali.

Tabella n.1: stoccaggi dei reflui sottogrigliato siti in ambiente confinato

Allevamenti in essere prima del 19.03.98 con stoccaggi conformi alla LR37/93 o da adeguare

| | |
|---|--|
| Bovini da carne (esclusi i vitelle a carne bianca) | è ammesso lo stoccaggio sottogrigliato per una capacità massima di 90 giorni |
|---|--|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tutti gli altri tipi di allevamento | è ammesso lo stoccaggio sottogrigliato per una capacità massima di 60 giorni |
|-------------------------------------|--|

Allevamenti posti in essere dopo il 19.03.98

| | |
|---|---|
| Bovini da carne (esclusi i vitelli a carne bianca) | è ammesso lo stoccaggio sottogrigliato per una capacità massima non superiore a 90 giorni |
|---|---|

| | |
|-----------------|---|
| Bovini da latte | è ammesso lo stoccaggio sottogrigliato per una Capacità massima non superiore a 60 giorni |
|-----------------|---|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tutti gli altri tipi di allevamento | lo stoccaggio sottogrigliato dei reflui non è mai ammesso. Il sottogrigliato è utilizzabile solo per la raccolta e l'allontanamento delle deiezioni dai ricoveri |
|-------------------------------------|--|

Lo stoccaggio dei reflui in ambiente non confinato è sempre ammesso.

Lo stoccaggio dei reflui sottogrigliato, sia in ambiente confinato che non confinato, in ogni caso deve sempre essere utilizzato come primo bacino dello stoccaggio aziendale, deve essere dotato di idoneo sistema di pompaggio dei reflui verso le successive vasche di stoccaggio, I reflui stoccati nel sottogrigliato non possono essere distribuiti direttamente in campo, ma devono prima subire una ulteriore sosta nei successivi bacini di stoccaggio.

Le soluzioni stabulative utilizzate negli allevamenti avicoli siti in ambiente confinato, che prevedono la raccolta e l'esseccazione delle deiezioni in fossa sotto le gabbie, non sono da considerare come uno stoccaggio sottogrigliato e non rientrano nelle precedenti prescrizioni.

Tabella n. 2 : Frazionamento dei bacini di stoccaggio.

Allevamenti in essere prima del 19.03.98.

Tutte le tipologie di allevamento:

- sono ammissibili gli stoccaggi costituiti da un solo bacino se di capacità adeguata alle previsioni di Giara 37;
- degli stoccaggi costituiti di un solo bacino, con capacità insufficiente rispetto alle previsioni di Giara37, è ammessa una capacità massima pari a 120 giorni che diventano 90 per gli allevamenti di: bovini da latte, misti bovini da latte e suini, bufalini. La capacità di stoccaggio mancante va realizzata tramite un secondo bacino;
- gli stoccaggi costituiti da più bacini devono essere formati da due sistemi:
 - 1) sistema di carico dei reflui;
 - 2) sistema di prelievo per lo spandimento in campo.

Il sistema di carico deve avere una capacità di stoccaggio pari almeno a 60 giorni ed il suo contenuto non può essere distribuito direttamente in campo, ma deve essere riversato nel sistema di prelievo.

Il sistema di carico può essere costituito da più bacini tra loro collegati in serie; qualora la sua capacità di stoccaggio totale superi i 60 giorni di essa è ammessa una capacità massima pari a 120 giorni, che diventano 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, misti suini e bovini da latte, bufalini.

Allevamenti posti in essere dopo il 19.03.98.

(sia costruzioni ex novo che ristrutturazioni di altre tipologie)

In ottemperanza all'art. 7 della Direttiva dell'Autorità di Bacino del fiume Po 12/96, il volume massimo dei singoli bacini di stoccaggio dei reflui non può superare i 5000 mc.

- Equini
- Bovini con meno di 300 qli, ricadenti in comuni classificati dalla LR n. 13/93 e successive modifiche e integrazioni:

gli stoccaggi potranno essere costituiti da un unico bacino.

- Bovini da latte, misti bovini da latte e suini, bufalini:

gli stoccaggi devono essere costituiti da due bacini con capacità di almeno 60 giorni ciascuno, indipendenti per il carico e lo scarico dei reflui.

- Tutti gli altri tipi di allevamento:

gli stoccaggi, anche in mascone unico, devono essere costituiti da tre bacini non comunicanti tra di loro, con capacità di almeno 60 giorni ciascuno ed in grado di assicurare il carico e lo scarico dei reflui in modo indipendente.

Qualora il primo bacino degli stoccaggi aziendali sia costituito da una vasca sottogrigliato, essa dovrà rispondere alle caratteristiche riportate nella tab.1.

Le volumetrie globali prescritte per gli stoccaggi aziendali sono contenute nel Regolamento Attuativo della LR 37/93 .